

# REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA

## VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE (Grande Struttura di Vendita) E RICETTIVO IN COMUNE DI VENEZIA – loc. Marghera

(ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008)

### Studio di Impatto Ambientale

**COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare S.r.l.**

Via U. Foscolo, 3 - 35131 Padova

P.I. 04801900285

**REDAZIONE e COORDINAMENTO VIA**



C.S.Works S.r.l.

Via Nazionale 171/A 36056 Tezze sul Brenta (VI)

Tel.0424.56.10.35 / Fax 0424.86.13.26

E-mail [csworks@csworks.it](mailto:csworks@csworks.it) Web: [www.csworks.it](http://www.csworks.it)

**PROGETTO ARCHITETTONICO**

Milanese & Modena Architetti associati  
via Caneve, 61 Mestre (VE)

Tecnostudio s.r.l.

via Aquileia, 56 Mestrino (PD)

**PROGETTO IMPIANTI**

Ecoricerche Ingegneria S.r.l.

Via Nazionale, 171/A - 36056 Tezze Sul Brenta (VI)

Tel. 0424/561035 - Fax 0424/861326

[studio@ecoricercheingegneria.com](mailto:studio@ecoricercheingegneria.com)

**STUDIO VIABILISTICO**

Studio Ingegneria Giomo Ing. Maurizio

Cell. +39 340 050 25 12 – email; [maugiorno@alice.it](mailto:maugiorno@alice.it)

PEC: [maurizio.giomo@ingpec.eu](mailto:maurizio.giomo@ingpec.eu)

Maggio 2015



# INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>5</b>
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) E PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) .....	5
1.2	METODOLOGIA.....	8
<b>2</b>	<b>ANALISI DEL BACINO D'UTENZA</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>QUADRO PROGRAMMATICO</b> .....	<b>11</b>
3.1	VINCOLI AMBIENTALI .....	11
3.1.1	Vincolo idrogeologico.....	11
3.1.2	Vincolo paesaggistico.....	11
3.1.3	Beni culturali e ambientali.....	11
3.1.4	Aree ambientali tutelate.....	12
3.1.5	Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).....	12
3.2	PIANI .....	13
3.2.1	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).....	13
3.2.2	Piano di area della laguna e dell'area veneziana (P.A.L.A.V.) .....	15
3.2.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	16
3.2.4	Piano provinciale di emergenza – RISCHIO INDUSTRIALE .....	27
3.2.5	Piano Regolatore Generale del Comune .....	29
3.2.6	Piano di assetto del territorio (PAT) approvato.....	31
3.2.7	Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti .....	38
3.2.8	Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).....	38
3.2.8.1	Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento dell'atmosfera.....	41
3.2.9	Pianificazione per la tutela delle acque (PRRA, PIANO DIRETTORE, MOSAV, PTA).....	41
3.3	CONCLUSIONI SULLA COMPATIBILITÀ DELL' INTERVENTO CON IL QUADRO PROGRAMMATICO .....	48
<b>4</b>	<b>QUADRO AMBIENTALE</b> .....	<b>49</b>
4.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	49
4.2	ATMOSFERA .....	50
4.2.1	Aspetti climatici.....	50
4.2.2	Inquinamento atmosferico .....	55
4.3	ACQUA.....	60
4.3.1	Idrogeologia.....	60
4.3.2	Idrografia .....	63
4.4	SUOLO .....	68
4.4.1	Assetto generale geologico.....	68
4.4.2	Geomorfologia.....	70
4.4.3	Geopedologia.....	72
4.4.4	Caratteristiche stratigrafiche del sito.....	72
4.4.5	Aspetti sismici.....	73
4.4.6	Contaminazione del suolo.....	73
4.4.7	Uso del suolo.....	79
4.4.8	Produzione di rifiuti.....	83
4.5	FLORA E VEGETAZIONE.....	84
4.5.1	Inquadramento del sito.....	84
4.5.2	Inquadramento forestale generale dell'area .....	85

4.5.3	Stato di fatto attuazione sistemazione complesso Blo .....	86
4.6	FAUNA .....	90
4.7	PAESAGGIO .....	90
<b>5</b>	<b>QUADRO PROGETTUALE .....</b>	<b>92</b>
5.1	INQUADRAMENTO URBANISTICO .....	92
5.2	STORIA DELL'AREA .....	92
5.3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....	93
5.3.1	Descrizione architettonica del progetto .....	94
5.3.2	Caratteristiche dimensionali.....	96
5.3.3	Cronoprogramma dei lavori.....	97
5.4	VIABILITÀ .....	99
5.5	ACQUE.....	103
5.5.1	Rete acque meteoriche parcheggio Lotto C.....	106
5.6	IMPIANTI ELETTRICI .....	107
5.6.1	Impianto fotovoltaico.....	107
5.6.2	Impianto di illuminazione esterna .....	108
5.7	IMPIANTI MECCANICI.....	109
<b>6</b>	<b>EFFETTI AMBIENTALI DELL'INTERVENTO.....</b>	<b>111</b>
6.1	IDENTIFICAZIONI AZIONI .....	111
6.2	ATMOSFERA .....	111
6.2.1	Aspetti normativi.....	112
6.2.2	Emissioni in fase di cantiere .....	114
6.2.3	Emissioni in fase di esercizio .....	115
6.3	ACQUA.....	117
6.3.1	Scarichi idrici.....	117
6.3.2	Rischio di inquinamento della falda .....	119
6.4	SUOLO .....	120
6.4.1	Contaminazione suolo.....	120
6.4.2	Rifiuti.....	120
6.5	INQUINAMENTO ACUSTICO .....	121
6.5.1	Previsionale di impatto acustico.....	122
6.6	FLORA E FAUNA.....	124
6.7	PAESAGGIO .....	125
6.8	TERRITORIO.....	126
6.8.1	Impatto sulla viabilità di afferenza/servizio.....	126
6.9	SALUTE PUBBLICA .....	126
6.10	INQUINAMENTO LUMINOSO .....	127
6.11	RISORSE ENERGETICHE .....	128
6.11.1	Fabbisogni energetici.....	129
6.11.2	Impianto fotovoltaico e dissuasori di velocità.....	129
6.12	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO .....	129
<b>7</b>	<b>VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI .....</b>	<b>130</b>
7.1	MATRICE DELLE INTERRELAZIONI POTENZIALI .....	130
<b>8</b>	<b>MISURE DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE DEGLI IMPATTI.....</b>	<b>132</b>
8.1	SINTESI RISULTANZE VALUTAZIONE IMPATTI AMBIENTALI .....	132
8.2	ATMOSFERA .....	132

8.3	SUOLO .....	134
8.4	IDROSISTEMA.....	135
8.5	FLORA E VEGETAZIONE.....	135
8.6	FAUNA .....	135
8.7	RUMORE.....	136
8.8	PAESAGGIO .....	136
8.9	TERRITORIO E VIABILITÀ .....	136
8.10	SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO.....	137
8.11	SALUTE UMANA – GESTIONE SICUREZZA E EMERGENZA .....	137
<b>9</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>138</b>
<b>10</b>	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>139</b>
<b>11</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>140</b>

## 1 PREMESSA

Il presente Studio di Impatto Ambientale è riferito ad una Grande Struttura di Vendita – Centro Commerciale di futura realizzazione in titolarità della società BLO Immobiliare S.r.l., localizzata in Comune di Venezia a Marghera (VE), lungo la Strada Statale 309 Romea.

L'area oggetto di intervento si trova all'interno della zona per Attrezzature Economiche Varie di Ca' Emiliani. L'area si presenta come un lotto affiancato su tre lati a ovest, a nord e a est da edificazioni di carattere produttivo, a sud dal nuovo centro commerciale "Nave de Vero". L'area sui lati nord, sud e est risulta contornata dalla viabilità di nuova formazione a seguito dell'intervento del centro commerciale e quindi questo lotto può essere considerato come il naturale completamento della zona.

Tale intervento comporterà la costruzione di un edificio a torre di 18 piani di cui 8 a destinazione commerciale e i rimanenti a destinazione ricettiva, che sorgerà in un'area a nord del centro commerciale "Nave de Vero". Nella torre verrà allocata una superficie netta di vendita pari a 13.944 mq del settore non alimentare ed una struttura alberghiera dotata di circa 120 camere.

Si richiede di sottoporre il progetto della nuova GSV del settore non alimentare alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Si specifica che l'area di studio, facendo parte del Complesso BLO era già ricompresa nella Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del centro commerciale denominato "Nave de Vero", ed è già stata valutata, in termini di procedure ambientali, ma con destinazione non commerciale.

### 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) E PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

Il quadro legislativo è costituito da norme a livello comunitario, statale e regionale per quanto attualmente vigente.

#### **Normativa Comunitaria**

- Direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 "Valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";
- Direttiva UE 97/11.

Il livello comunitario stabilisce i criteri di valutazione ed i requisiti di procedura fondamentali, in modo che gli Stati membri possano prevedere le modalità di recepimento più idonee al diritto interno; definisce, inoltre, le linee della politica ambientale della Comunità fondate sul concetto di prevenzione e comunque sulla considerazione che la tutela dell'ambiente sia presa in considerazione il più presto possibile a livello di programmazione e di decisione per determinati progetti.

La normativa vigente trae origine dalla *Direttiva europea 85/337 del 27 giugno 1985*, la quale indica i fattori che devono essere considerati nella valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto e comprende tre allegati: l'allegato I che elenca i progetti che devono essere sottoposti alla V.I.A., l'allegato II che elenca i progetti per i quali la necessità di sottoporli alla V.I.A. è determinata dagli Stati membri sulla base delle loro caratteristiche, l'allegato III che specifica le informazioni relative al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente che devono essere fornite dal committente. La direttiva 85/337/CEE, modificata e integrata dalla *direttiva 97/11/CEE*, oltre ai principi e ai criteri di valutazione contiene quindi in sintesi l'elenco delle tipologie di progetti da sottoporre a procedura obbligatoria e di quelli da sottoporre alla procedura per esplicita indicazione dei singoli stati membri.

### Normativa Nazionale

- D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell' art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale" (cfr. art. 6);
- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme di materia di danno ambientale";
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
- DPR 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- DPCM 3 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale";
- DPCM 1 settembre 2000 "Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale";
- D. Lgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592".

A livello nazionale, i provvedimenti legislativi garantiscono la conformità formale alle disposizioni delle direttive, il cui adeguamento è avvenuto attraverso l'emanazione dell'atto di indirizzo del 12 aprile 1996. Esso estende l'applicazione della VIA ai progetti dell'allegato II della Direttiva, designando le Regioni quali autorità competenti, allargando ai piani e programmi settoriali e territoriali l'applicazione delle norme e promuovendo la procedura di indagine pubblica a tutti i progetti dell'allegato I.

Nonostante in Italia non vi sia mai stato un completo recepimento della normativa comunitaria, con la *legge 349/86*, istitutiva del Ministero dell' Ambiente, ed in particolare con l'art. 6, si introduce un recepimento provvisorio delle direttive comunitarie. Con tale legge il concetto di "Ambiente" viene ad assumere lo status di interesse fondamentale per la collettività, segnando l'inizio di un'era per la quale "agire per la conservazione e il recupero dell'ambiente" diviene condizione basale delle future azioni programmatiche e progettuali.

Solo con il *DPR 12 aprile 1996*, modificato e integrato con il *DPCM 3 settembre 1999* e il *DPCM 1 settembre 2000*, viene approvato l'atto di indirizzo e coordinamento, nonché vengono fissate le norme tecniche definitive, precisando l'ambito di applicazione e la procedura di V.I.A. e individuando con esattezza le opere da assoggettare a procedura (ALLEGATI A e B). Con siffatta norma inoltre si stabilisce che le regioni e le province autonome debbano assicurare l'attuazione della procedura di V.I.A. per i progetti di cui agli allegati A e B del DPR stesso e quindi provvedere a disciplinare, nei tempi stabiliti, i contenuti e le procedure di V.I.A., ovvero armonizzare le disposizioni

vigenti con quelle contenute nella stessa norma (D. Verdesca, 2003). Attualmente la normativa di riferimento è il nuovo Decreto Legislativo 4/08, secondo correttivo al "Testo Unico" Ambientale (D.Lgs. 152/06), a cui si fa riferimento per quanto concerne la V.I.A.

L'intervento è disciplinato dalle normative sopra citate e innanzitutto dalle disposizioni del Testo Unico in materia ambientale, il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4/2008. L'Allegato IV al D. Lgs. n. 4/2008, § 8 lettera t), elencando gli "altri progetti" sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, prevede "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)".

#### **Normativa regionale:**

- L.R. 26 marzo 1999 n. 10: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".
- D.G.R. n. 327 del 17 febbraio 2009: "Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10."
- D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.

La Regione Veneto ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la Valutazione di Impatto Ambientale con la L.R. 26 marzo 1999 n. 10 (BUR n. 29/1999) e ss.mm.ii., quali L.R. n. 24/2000 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e successive modificazioni ed integrazioni", nonché dal D.G.R. 11/05/1999, n. 1624 "Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A."

La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la DGR n. 1539 del 27 settembre 2011, con la quale ha riordinato in un unico provvedimento le disposizioni da applicarsi ai procedimenti avviati dopo la data di adozione della medesima delibera, rendendo al contempo inapplicabili agli stessi procedimenti le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009).

Tuttavia, è opportuno considerare la nuova disciplina prevista dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", la quale ha aggiunto all'elenco delle tipologie progettuali soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 152/2006, Parte II, allegati III e IV, anche le grandi strutture di vendita (grandi centri commerciali e parchi commerciali) e che ha reso necessario l'adeguamento delle vigenti disposizioni regionali alle prescrizioni legislative. L'art. 22, comma 1, della citata legge regionale, infatti, dispone che in relazione alle grandi strutture di vendita trovi applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" nonché dal D.Lgs. 152/2006, distinguendo la procedura applicabile in base a precise soglie dimensionali. Nello specifico, è previsto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale per le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 m<sup>2</sup> e l'assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità per le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 m<sup>2</sup>, salve comunque le disposizioni di cui all'art. 26 della medesima legge regionale.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca", pubblicata sul BUR n. 43 del 21.05.2013, vengono individuate nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162 e L. 17 dicembre 2012, n. 221; L.R. 28 dicembre 2012, n. 50), in materia di valutazione di impatto ambientale. Contestualmente si revocano le precedenti disposizioni applicative di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011.

Nelle Sezioni II e III dell'Allegato A viene riportato il quadro sinottico delle corrispondenze tra le tipologie progettuali previste negli allegati alla L.R. n. 10/1999 e quelle indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 negli allegati III e IV della Parte II, con indicazione del riparto delle competenze tra Regione e Province, confermando quanto già individuato con la citata delibera n. 327/2009. Quest'ultima normativa indica che "... con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 22 della LR 50/2012 che prevedono la procedura di VIA per le grandi strutture con superficie di vendita superiori a 8000 mq, nonché la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le grandi strutture con superficie di vendita compresa tra mq 2501 mq e 8000 mq a prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale."

La nuova GSV in progetto, presentando una SV finale pari a 13.944 mq, è da sottoporre alla procedura di VIA di competenza provinciale.

## 1.2 METODOLOGIA

Lo studio è stato condotto con un approccio fondato su un'analisi multidisciplinare; viene redatto secondo una procedura di analisi dello stato di salute e di equilibrio ambientale, per valutarne la sostenibilità o meno del progetto stesso, sfruttando appropriate "tecniche di valutazione" degli inevitabili impatti (negativi e positivi) prodotti sull'ambiente stesso, al fine di un'adeguata indagine con opportune conclusioni.

Pertanto lo scopo di tale studio sarà proprio quello di non limitarsi ad un'analisi specialistica dei singoli argomenti, ma cogliere e valutare opportunamente le relazioni che intercorrono tra i diversi "temi" analizzati, tenendo ben presente che tra essi possono intercorrere effetti cumulativi. Valutare l'effetto del progetto sull'ambiente significa quindi tener presente che esso è costituito da un sistema di risorse sia naturali che umane, definite nell'insieme "ambientali".

La valutazione finale è pertanto ottenuta dall'interrelazione tra progetto, inteso nelle sue componenti, ovvero le azioni, e fattori ambientali (naturali e umani) come sopra specificati.

Per tale motivo ogni fattore ambientale è descritto nel suo stato attuale, nei suoi elementi di fragilità e nella sua evoluzione, nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento, ma sempre nell'ottica di una visione sistemica dell'ambiente.

I fattori sono stati analizzati anche tenendo ben presenti eventuali degradi già in atto, stati di carico e di stress, per i quali l'opera in oggetto può considerarsi migliorativa, peggiorativa o con effetti che nell'insieme non comportano variazioni di rilievo.

## 2 ANALISI DEL BACINO D'UTENZA



Figura 2.1 – Aerofotogramma




Figura 2.2– Bacino d'utenza


Il dato riportato nella presente relativo agli abitanti del Comune di Venezia (264.886) è ricavato dalle tabelle del Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia (Popolazione Residente e Movimento dal 31.12.2012 al 31.12.2013).

Va sottolineato che gli appartenenti alla Venezia insulare e litorale, nonostante la vicinanza con l'oggetto in valutazione, hanno dei tempi di percorrenza più lunghi, utilizzando dei mezzi di trasporto come il vaporetto e l'autobus e/o il treno. Sono perciò da considerarsi all'interno della seconda isocrona 11'-20' minuti.

PRIMA ISOCRONA	0-10'		
CITTA'	DISTANZA Km	DISTANZA Tempo	ABITANTI
VENEZIA Terraferma (*)			179.149
		<b>TOTALE</b>	<b>179.149</b>

SECONDA ISOCRONA	11'-20'		
CITTA'	DISTANZA Km	DISTANZA Tempo	ABITANTI
VENEZIA Isole (*)			85.737
MILIA (VL)	8,60	13'	38.873
SPINNA (VF)	10,80	14'	27.512
MALICON (VL)	15,70	15'	16.956
MIRANO (VF)	12,80	17'	27.090
MARTELLAGO (VE)	13,90	18'	21.515
MOGLIANO VENETO (TV)	14,10	18'	27.698
CAMPONOGARA (VE)	15,70	18'	13.088
CASALE SUI SILE (TV)	20,50	18'	12.958
DOLO (VE)	14,80	19'	15.176
CAMPAGNA LUPATA (VF)	16,60	19'	7.084
QUARTO D'ALTIINO (VE)	21,50	19'	8.270
PIANIGA (VF)	20,00	19'	12.234
SALZANO (VE)	16,50	20'	12.773
SILFA (TV)	26,20	20'	10.163
		<b>TOTALE</b>	<b>337.127</b>

Dati Istat al 31.12.2013 (\*) Dato ricavato dalle tabelle del Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia - Popolazione Residente e Movimento dal 31.12.2012 al 31.12.2013



### 3 QUADRO PROGRAMMATICO

#### 3.1 VINCOLI AMBIENTALI

La localizzazione del progetto comporta le necessità di considerare la sensibilità ambientale dei luoghi ove verrà svolta l'attività, individuando il regime vincolistico dell'area.

##### 3.1.1 Vincolo idrogeologico

La materia è tutelata dal RD n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e dalla L.R. 52/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella normativa suddetta non sussiste divieto assoluto all'esecuzione di lavori in aree sottoposte al vincolo idrogeologico. L'esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l'intervento è ritenuto compatibile.

L'area di intervento non risulta soggetta al vincolo idrogeologico, come si evince dalla Figura 3.4, dunque non è sottoposta a quanto riportato nell'art. 1 di detto R.D.: *Art. 1. "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di norme di utilizzazione contrastanti con gli artt. 7,8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque."*

##### 3.1.2 Vincolo paesaggistico

L'area del progetto di intervento è sita in Comune di Venezia, località Marghera.

La lettera c), comma 1°, dell'art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", a norma dell'art.1 della L. 08.10.1997, n. 352, che riordina, tra l'altro, la L. 29.06.1939, n. 1497 e la L. 08.08.1985, n.431, sottopone alla disciplina di tutela paesaggistica, tra l'altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D 11.12.1933, n. 1775, le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna".

Dall'esame della Figura 3.4, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico come riportato nella TAV. 2 e nella TAV. 10.35 "Mestre" del PTRC del Veneto.

##### 3.1.3 Beni culturali e ambientali

Per quanto riguarda il settore dell'archeologia le cose ed i rinvenimenti di "interesse particolarmente importante" sono disciplinati, sempre, dalla L. 490/1999 aggiornata dal nuovo **D.Lgs n. 42/2004**. Nel caso di rinvenimenti di "interesse particolarmente importante", essi sono tutelati dalla normativa vigente in materia, D.Lgs 29.10.1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e dal più recente D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che prevede pure la possibilità di comminare sanzioni (TITOLO II Sanzioni penali).

Dalla Carta Archeologica del Veneto risulta che l'area non è interessata da zone archeologiche e storiche (Figura 3.1).

Le aree di interesse archeologico più prossime al sito di intervento sono:

284: Marghera – Pianura presso dosso fluviale poco pronunciato. Materiale sporadico, rinvenimento casuale fine anni '80-inizio anni '90. "dalla zona in prossimità occupata attualmente dagli ipermercati Panorama e Metro, in prossimità della SS. 309 "Romea", provengono alcune monete romane di epoca imperiale tra cui una di Antonio Pio per la Diva Faustina, una di Aureliano per Severina, più alcune non ben riconosciute ma databili tra il IV e il V secolo d.C."



Figura 3.1 – Inquadramento archeologico (Fonte: Regione Veneto – Carta Archeologica del Veneto)

### 3.1.4 Aree ambientali tutelate

Relativamente alla Provincia di Venezia, i Parchi Regionali (esterni all'area di interesse) sono:

Parchi Regionali: Parco del Fiume Sile

Riserve Naturali Regionali: Riserva naturale integrale Bosco Nordio

Zone umide: Valle Averte

### 3.1.5 Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 – concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Alla conclusione dell'iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell'Ambiente ha reso pubblico l'elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano.

I siti SIC IT3250030, "Laguna medio - inferiore di Venezia" (distanza 4,4 km), la ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" (distanza 4,6 km) e il SIC IT3250010 "Bosco di Carpenedo" (distanza 6,0 km) risultano quelli più vicini all'area di intervento, comunque esterni, e ad una distanza per cui non ci sono interferenze con il progetto proposto. Per maggiori dettagli si veda la Figura 3.2.



Figura 3.2 – Delimitazione aree ZPS e SIC (fonte: Geoportale Nazionale)

## 3.2 PIANI

### 3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), approvato nel 1992, ha valenza generale e costituisce il quadro di riferimento delle azioni territoriali; ha inoltre, come termine di riferimento, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed è sovraordinato a tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvio della pianificazione territoriale è segnato, nella Regione Veneto, dall'adozione, nel dicembre del 1986, del PTRC e contestualmente dei tre Piani di Area (strumenti di attuazione del P.T.R.C.) – Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV); Piano di Area del Delta del Po; Piano di Area del Massiccio del Grappa – che, per la peculiarità delle zone interessate, richiedevano elaborazioni più articolate e puntuali.

Il PTRC definisce le politiche regionali orientate al conseguimento di un equilibrio generale che comporta, insieme a quella produttiva, la destinazione "sociale" delle risorse naturali.

Con delibera n. 815 del 30 marzo 2001 la Giunta regionale ha approvato l'operazione di aggiornamento del PTRC, come previsto dall'art. 4 della legge 61/1985 e con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).

Con D.G.R. n. 1063 del 26.07.2011 B.U.R. n. 61 del 16.08.2011, sono state approvate due modifiche al PTRC vigente, in attuazione della procedura prevista dall'art. 25, c. 10, LR 11/2004, conseguenti a modifiche proposte dal già adottato Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dell'Alpago (BL).

In riferimento al PTRC vigente, secondo la Tav. 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti" l'area di interesse ricade in: "aree a scolo meccanico", in parte in "aree esondabili (art 10 N. di A.) – aree esondate per l'alluvioni nel 1951, 1957, 1960, 1966" e in "area tributaria della laguna di Venezia (art. 12 N. di A.)".



Figura 3.3 – Carta difesa del suolo e degli insediamenti, tratta da Tav 1 PTRC

**Legenda**






Figura 3.4 – Carta vincolo idrogeologico e paesaggistico, tratta dalla Tav. 10.35 del PTRC

### Legenda

	AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE (art. 19 N. di A.)		ZONE UMIDE (art. 21 N. di A.)
	ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, R.D.L. 3276/1923 (art. 7 N. di A.)		FASCIA DELLA PROFONDITÀ DI 300 m. DALLA LINEA DI BATTIGIA (L. 431/85)
	AREE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 1497/39		AREE LITORANEE SOGGETTE A SUBSIDENZA (art. 11 N. di A.)
	ZONE BOSCADE (L. 431/85)		AREE LITORANEE CON TENDENZA ALL'ARRETRAMENTO/AVANZAMENTO (*) (art. 11 N. di A.)
	ZONE SELVAGGE (art. 19 N. di A.)		VARIAZIONE DEI FONDALI MARINI IN ACCUMULO/EROSIONE (*)
	AREE SITUATE A QUOTA SUPERIORE AI 1600 m/s.l.m. (L. 431/bis)		CENTRI STORICI (art. 24 N. di A.)
	AREE SITUATE A QUOTA SUPERIORE AI 1300 m/s.l.m. (art. 3 L.R. 24/85)		ZONE ARCHEOLOGICHE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 1089/39 E L. 431/85 (art. 27 N. di A.)
	RISERVE INTEGRALI DELLO STATO (L. 431/85)		AGRO-CENTURIATO (art. 28 N. di A.)
	LAGHI E PERIMETRO DI VINCOLO (L. 431/85)		STRADE ROMANE (art. 28 N. di A.)
Altre informazioni			<b>Area intervento</b>
	Confine di Stato		
	Confine di Regione		
	Confine di Provincia		

### 3.2.2 Piano di area della laguna e dell'area veneziana (P.A.L.A.V.)

Il PIANO DI AREA DELLA LAGUNA E DELL'AREA VENEZIANA (PALAV) è stato adottato con delibera n. 7529 del 23 dicembre 1991. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1091 del 07.03.1995, approva il nuovo piano di area per la Laguna e l'area veneziana.

Il PALAV è un piano volto soprattutto alla salvaguardia e alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali della Laguna e dell'Area Veneziana. L'art. 50 delle norme di attuazione detta le direttive per la costituzione del parco della Laguna di Venezia: "Venezia comprende il sistema determinato da: litorali, dune mobili consolidate e fossili, Laguna viva, sistema delle barene, velme, canneti, casse di colmata B e D-E, isole Lagunari e ambiti di valle di rilevante interesse ambientale nonché l'area relativa alla riserva".




Figura 3.5 – Estratto Tav. 2.24 PALAV - Sistema e ambiti di progetto - Venezia - Mestre (scala 1:10000)

### Legenda

SISTEMA AMBIENTALE DELLA TERRAFERMA (TITOLO II)		SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO (TITOLO VI)
Confini Provinciali	Corsi d'acqua di prevalenza interesse naturalistico (art. 17)	Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art. 38)
Confini Comunali	Ambiti limitati da acquedotti (art. 15)	Zone portuali commerciali o artigianali (art. 33 lettera b)
Cippi Contaminazioni Lagunari del 1991	Rete ottica di adozione delle regole della banda (art. 15)	Zone industriali di interesse regionale (art. 41)
Contaminazioni Lagunari al 1990	Cave sabbie (art. 20)	Aree di possibile trasformazione industriale (art. 41)
Aggiornamento della viabilità	Aree di interesse paesistico ambientale (art. 21 lettera c)	

Come si evidenzia nella Figura 3.5 l'area di intervento fa parte del SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO (TITOLO VI) e ricade nelle "aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti", disciplinate dall'art. 38. In particolare, l'art.38 indica che "nelle aree incluse nella delimitazione territoriale del presente piano vengono riportate negli elaborati grafici di progetto, la zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti relativi alle zone residenziali, produttive e per servizi, a cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali."

### 3.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto.

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 ha approvato il PTCP di Venezia e, la Provincia, con Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 01.02.2011.




Figura 3.6 – Estratto Tav. F PTCP - Rete Ecologica (scala 1:100.000)

### LEGENDA

●●●●●●●● Confine del PTCP

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Biodiversità (DGR 2357 del 8 Agosto 2008)

■ Aree naturali protette e aree Natura 2000

■ Aree di connessione naturalistica

■ Corridoi ecologici

Progetto Rete Ecologica della Provincia di Venezia (DGP 2004/300 del 26/10/2004)

●●●●●●●● Nodi della Rete Ecologica

■ Corridoi Ecologici di progetto

■ Dorsale della Rete Ecologica




Figura 3.7 – Estratto Tav. L PTCP - Carta delle unità del paesaggio antico geo-archeologico (scala 1:100.000)



**LEGENDA (siti archeologici)**

Contesto

- Inesedativo - età mesolitica
- Inesedativo - età romana
- Inesedativo - età tardo romana
- Inesedativo - età romanotardo romana
- Inesedativo - età romana imperic.
- funerario - età del ferro




Figura 3.8 – Estratto Tav. M PRCP - Sintesi della Pianificazione comunale (scala 1:100.000)

### LEGENDA

- ZTO-A
- Residenza
- Attività Economiche
- Produttivo

- Servizi
- PAT adottato
- PATI approvato





Figura 3.9 – Estratto della Tav.1.2 PTCP - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (scala 1:50.000)





Figura 3.10 – Estratto Tav.2.2 PTCP - Carta delle fragilità (scala 1:50.000)






Figura 3.11 – Estratto della Tav. 3.2 PTCP - Sistema ambientale (scala 1:50.000)







Figura 3.12 – Estratto della Tav. 5.2 PTCP - Sistema del paesaggio (scala 1:50.000)





Figura 3.13 – Estratto Tav. III PTCP - Assetto produttivo-Ricognizione e analisi (scala 1:100.000)







Figura 3.14 – Estratto Tav.4.2 PTCP - Sistema insediativo-infrastrutturale (scala 1:50.000)



Nella seguente tabella è riassunto l'elenco degli elaborati grafici presenti nel PTCP e per ognuno di essi in quale area ricade la zona interessata dal progetto e se per la stessa vi sono prescrizioni o indirizzi da seguire:

ELABORATI	Tipologia di appartenenza	Prescrizioni/Indirizzi
<b>Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola C Rischio idraulico per esondazione</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola D Rischio di mareggiate</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola F Rete Ecologica</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola G Capacità d'uso agricolo dei suoli</b>	classe III di capacità di uso dei suoli	nessuna prescrizione
<b>Tavola H Carta della salinità dei suoli</b>	livello di salinità I basso	nessuna prescrizione
<b>Tavola I Beni culturali e del paesaggio</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola L Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico</b>	Unità geo-archeologica D "Sile - Naviglio Brenta", sub unità geo-archeologica D4 "sub unità della via Annia"	nessuna prescrizione
<b>Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale</b>	Produttivo	nessuna prescrizione
<b>Tavola N Evoluzione del territorio urbanizzato</b>	programmazione urbanistica 2006	nessuna prescrizione
<b>Tavola O Infrastrutture esistenti</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale</b>	sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera	nessuna prescrizione
<b>Tavola 2-2 Carta delle fragilità</b>	sito di interesse nazionale Porto Marghera	nessuna prescrizione
<b>Tavola 3-2 Sistema ambientale</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale</b>	sistema insediativo produttivo e polo produttivo di rilievo metropolitano - regionale (Art. 50)	<b>Obiettivi punto b):</b> favorire la concentrazione degli insediamenti in Poli di rilievo sovracomunale dotati di adeguati servizi e infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi delle reti infrastrutturali e dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM)
<b>Tavola 5-2 Sistema del paesaggio</b>	Paesaggio rurale	nessuna prescrizione
<b>Tavola I Sistema Infrastrutturale</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola II Sistema Viabilistico</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola III Assetto produttivo-Ricognizione e analisi</b>	Produttivo classe I (occupazione > 80%)	nessuna prescrizione
<b>Tavola IV Sistema portualità</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola VI Centri storici</b>	non rientra	nessuna prescrizione
<b>Tavola VII Ricognizione della perimetrazione dei Centri storici</b>	non rientra	nessuna prescrizione

Tabella 3.1 – Elaborati del PTCP e interrelazioni con la zona di studio

### 3.2.4 Piano provinciale di emergenza – RISCHIO INDUSTRIALE

La redazione del Piano Provinciale di Emergenza è un adempimento che il D.L.vo 112/98 pone a carico delle Province. La Provincia di Venezia ha ritenuto, pertanto, come già per il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione (approvato nel 1998), di procedere, pur nelle more dell'emanazione delle direttive regionali, alla stesura del Piano delle emergenze. Lo scopo principale del Piano è, evidentemente, quello di mettere nella maggior sicurezza possibile il territorio provinciale e la sua popolazione (residente, soggiornante o in transito).

#### **Pianificazione emergenze**

Nella pianificazione delle emergenze si considerano le aree investite dagli effetti dell'incidente rilevante. Queste corrispondono ad effetti sanitari, di seguito caratterizzati, e a misure di protezione civile, valutate a seconda dei casi e delle soglie di danno. Le zone sono tre e sono state definite dalle linee guida del dipartimento nazionale della protezione civile.

#### **Prima zona - Zona di sicuro impatto**

La prima zona, definita come zona di sicuro impatto e presumibilmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane. In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste in generale, e segnatamente per il rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione.

#### **Seconda zona - Zona di danno**

Pur essendo ancora possibili effetti letali per individui sani, almeno limitatamente alle distanze più prossime, la seconda zona, esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).

Gli effetti prevedibili sono tali da richiedere ancora l'intervento immediato di protezione e l'assistenza post-incidentale sulla generalità della popolazione presente nell'area d'impatto.

#### **Terza zona - Zona di attenzione**

La terza zona è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle autorità locali.

L'estensione di tale zona non dovrebbe comunque risultare inferiore a quella determinata dall'area di inizio di possibile letalità nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente avverse. Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso e dovranno essere previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili (scuole, ospedali, luoghi pubblici, ecc.) ed azioni di controllo del traffico.

In questa zona, le azioni di soccorso post-incidentale dovranno essere condotte con priorità inferiore a quella delle altre due zone, salvo segnalazione di specifiche e significative situazioni, generalmente associate ai punti critici già citati.

### Frequenza di accadimento degli scenari incidentali

Per caratterizzare la frequenza di accadimento degli scenari conseguenti alle ipotesi incidentali, ove necessario si fa uso della tecnica degli alberi degli eventi che consiste nel valutare l'accadimento di un evento (top event) in seguito ad un guasto e al mancato funzionamento di uno o più sistemi di sicurezza.

La caratterizzazione degli scenari incidentali plausibili per l'ipotesi incidentale di volta in volta esaminata viene effettuata valutando oltre all'accadimento dell'evento (top event) la presenza o meno di innesco immediato o ritardato, l'azionamento di sistemi di raffreddamento, di confinamento, etc. L'assegnazione, sulla base di dati statistici o ingegneristici, di un valore probabilistico ai fattori citati rende possibile la quantificazione, in termini di frequenza, degli scenari incidentali.

### Selezione degli scenari credibili (linee guida del dipartimento nazionale della protezione civile)

Gli scenari incidentali individuati nell'analisi del rischio, così come richiesto dal DPCM 31.3.89, dovranno comunque essere presi in considerazione ai fini della valutazione dello stato della sicurezza dell'impianto, mentre, ai soli fini pianificatori, sarà necessario distinguere fra gli scenari più probabili (frequenza attesa dell'ordine di  $1E-4$ ,  $1E-5$  occ/anno) e quelli meno probabili ( $1E-6$  occ/anno ovvero una occasione ogni milione di anni).

### Scenari Incidentali elaborati dalla Prefettura di Venezia nel Piano Provinciale di Emergenza esterna relativa ai rischi industriali (1998)

Il metodo utilizzato per il calcolo delle aree di impatto è il metodo speditivo fornito dalle linee guida del dipartimento nazionale della protezione civile.

- Fuoriuscita accidentale di ammoniaca anidra
- Fuoriuscita accidentale di fosgene
- Fuoriuscita accidentale di cloruro di vinile monomero (C.V.M.)
- Scoppio di serbatoi di GPL
- Incendio a serbatoio di benzina




Figura 3.15 – Fuoriuscita accidentale di ammoniaca anidra

Il progetto esaminato ricade nella fascia di attenzione riferita alla fuoriuscita di ammoniaca anidra. Tale zona è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. In questa zona è consigliabile il rifugio al chiuso e dovranno essere previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili (scuole, ospedali, luoghi pubblici, ecc) ed azioni di controllo del traffico.

Secondo il PAT del Comune di Venezia, l'area di studio non ricade in aree a rischio di incidente rilevante.



Figura 3.16 – Aree a rilevante rischio industriale (Fonte: <http://sit.comune.venezia.it/cartanet/>)

LEGENDA	
Rischio incidente rilevante	
	DM 9 Maggio 2001 - Zone a Rischio di incidente rilevante - Compatibile con le classi :ABCDEF
	DM 9 Maggio 2001 - Zone a Rischio di incidente rilevante - Compatibile con le classi :BCDEF
	DM 9 Maggio 2001 - Zone a Rischio di incidente rilevante - Compatibile con le classi :CDEF
	DM 9 Maggio 2001 - Zone a Rischio di incidente rilevante - Compatibile con le classi :DEF
	DM 9 Maggio 2001 - Zone a Rischio di incidente rilevante - Compatibile con le classi :EF
	DM 9 Maggio 2001 - Zone a Rischio di incidente rilevante - Compatibile con le classi :F

### 3.2.5 Piano Regolatore Generale del Comune

L'area di intervento ricade nel Comune di Venezia, località Marghera. Lo strumento urbanistico di riferimento è la Variante al PRG per la Terraferma approvata con DGRV del 03.12.2004 n. 3905 e DGRV 2141 del 29.07.2008. Inoltre la VPRG per Porto Marghera è stata approvata con DGRV n. 350 del 09.02.1999.




Figura 3.17 – Estratto delle Tav. 42 e 43 della VPRG per Porto Marghera (scala 1:2000, anno 1999) sulla sinistra ed estratto della Tav. 13.1.a 48 della VPRG per la terraferma (scala 1:2000, anno 2008)

Come si vede in Figura 3.17 l'area oggetto di intervento nel PRG vigente ha destinazione di Zona per attrezzature Economiche Varie di completamento D4.a, ed è normata dagli artt. 32 e 80 – Insediamenti Commerciali, delle N.T.A. In particolare l'art. 80.1, alla lettera c), espressamente prevede che: “..c) le grandi strutture di vendita sono ammesse esclusivamente nelle parti di Z.T.O. D4 e RTS individuate nelle schede cartografiche alla scala 1:10.000 allegate alle presenti N.T.S.A.; in tali aree sono ammesse anche le strutture di vendita di cui alle precedenti lett. a) e b)” (rispettivamente medie strutture fino ed oltre i 1000 mq). All'Art. 80 sono allegate le schede cartografiche in cui sono evidenziate le zone in cui sono ammesse le grandi strutture di vendita. L'area oggetto di intervento è compresa nella zona evidenziata nella scheda n. 4.




Figura 3.18 – Estratto scheda n. 4

### 3.2.6 Piano di assetto del territorio (PAT) approvato

Il PAT è richiesto dalla legge regionale 11/2004 che obbliga tutti i Comuni del Veneto a rinnovare il vecchio piano regolatore.

In sede di conferenza decisoria del 30/09/2014 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia. Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 ne è stata ratificata l'approvazione.





Figura 3.20 – Estratto della Tav. 2.4 della Carta delle Invarianti scala 1:10.000

LEGENDA		N.T.
	Contini comunali	
<b>Invarianti di natura geologica</b>		
<b>Ambiti</b>		
	Costruzioni e scavi Altarelli e di Cal Romanò, scavo della Grotta di...	Art. 14
<b>Invarianti di natura paesaggistica</b>		
<b>Ambiti</b>		
	Ambiti territoriali di importanza paesaggistica	Art. 11, 13
	Contesti figurativi	Art. 15, 13
<b>Elementi visivi</b>		
	Elementi e percorsi di interesse storico-urbanistico e paesaggistico	Art. 11, 13
<b>Elementi puntuali</b>		
	Comuni	
<b>Invarianti di natura ambientale</b>		
<b>Ambiti</b>		
	Regime idrico	Art. 12, 13
	Casse di coltura	Art. 12, 9
	Valme e Lunera	Art. 12, 10
	Valli da pesca e peschiere di terra	Art. 12, 11
	Pinete storiche, dune consolidate, bosco e fociati	Art. 12, 13
	Area di interesse ambientale	Art. 12, 10
	Area boschive, pendio giardino di interesse ambientale e altre valli del territorio	Art. 12, 13
<b>Elementi visivi</b>		
	Elementi visivi	
	Castello vescovo primario	Art. 12, 11
	Castello vescovo secondario	Art. 12, 13
	Castello vescovo terziario	Art. 12, 13
<b>Elementi puntuali</b>		
	Torri	Art. 12, 11
<b>Invarianti di natura storico - monumentale</b>		
<b>Ambiti</b>		
	Nucleo storico	Art. 11
	Insediamenti storici (regime idrico)	Art. 14
	Fortificazioni, edifici storici, isole minori della laguna, manufatti di archeologia industriale, ville storiche	Art. 24, 25, 26
	Elementi lineari	Art. 21
	Elementi puntuali	Art. 21
	Manufatti storici di interesse storico, opere di navigazione, mulini, peschiere lagunari	Art. 21
<b>Invarianti di natura agricola - produttiva</b>		
<b>Ambiti</b>		
	Valli da pesca, peschiere di terra	Art. 13
	Zoni di coltivazione	Art. 13, 13

Secondo la carta delle Invarianti (Figura 3.20) la zona di studio non ricade in nessun ambito.






Figura 3.22 – Estratto della Tav. 4a.4 della Carta delle Trasformabilità scala 1:10.000

Legenda		N.T.		
	Centri contorni			Parco ciclabile Art. 35
	ATC - Aree Territoriali Organizzate			Percorsi naturalistici, ambientali e paesaggistici Art. 35
<b>Azioni strategiche</b>				Linee ferroviarie Art. 35
<b>Sistema insediativo</b>				Linee ferroviarie a S.F.M.R. Art. 35
	Aree di urbanizzazione consolidate	Art. 26		Impianti intermodali stazione ANAC Art. 35
	Edificazione diffusa	Art. 40		De-sene Art. 35
	Aree idonee per interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana e ambientale	Art. 27		Posti di scambio ferroviario a Venezia Art. 35
	Aree di riqualificazione o ricostituzione	Art. 29	<b>Valori e tutela</b>	
	Risistemazione urbanistica produttiva	Art. 28		Limiti territoriali ed attribuzione corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione Art. 36
	Opere incongrue	Art. 28		Limiti per la formazione dei Parchi e delle Riserve Naturali di Interesse comunale Art. 37
	Elementi di segnalazione	Art. 28		Parco delle Lagune Nord Art. 37
	Linee base all'espansione	Art. 31		Disco di Mestre Art. 38
<b>Linee preferenziali di sviluppo insediativo. Sperequazione demografica sfusa:</b>		Art. 30		Aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientale, il consolidamento e il consolidamento del paesaggio agrario Art. 39
	R - Residenziale; S - Servizi alla residenza	Art. 30-33		Arredo urbano Art. 40
	C - Commerciale; D - Direzionale; P - Produttivo; E - Servizi delle imprese e/o turistici	Art. 30-33		Aree agricole in ambito lagunare Art. 41
	Servizi verde e sport, attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, parcheggi	Art. 30-33		Valli da pascolo Art. 42
	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	Art. 37		Quarti Storici Art. 48
	Attrezzature e servizi di maggior rilevanza	Art. 34		Isoli minori delle lagune Art. 70
	Attività di servizi di livello regionale, Guardante, Istituti	Art. 32		Impianti idroelettrici significativi Art. 19
<b>Infrastruttura e mobilità</b>				Ville venete Art. 21
	Infrastrutture ed attrezzature rilevanti: aeroporti, porti	Art. 35		Edifici e complessi di valore monumentale Art. 21
	Stazione ferroviaria	Art. 35		Edifici di interesse storico-territoriale Art. 21
	Terminal	Art. 35		Pertinenze scoperte di tutela Art. 22
	Viabilità di connessione urbana e nazionale	Art. 35		Contesti figurativi Art. 41
	Linee ferroviarie	Art. 35		Centri storici Art. 41
	Linee di forza del trasporto lagunare	Art. 35		Centri ecologici primari Art. 12, 13
				Centri ecologici secondari Art. 12, 13

Mentre secondo la Carta delle trasformabilità (Figura 3.22) l'area ricade in: "Aree di urbanizzazione consolidata (Art. 26)".




Figura 3.23 – Estratto della Tav. 4b.4 della Carta delle Trasformabilità scala 1:10.000

LEGENDA	N.T.
Contorni comunali	
<b>Valori e tutele</b>	
Area rurale	Art. 42
Sole ad elevata naturalità	Art. 42
Area di connessione naturalistica	Art. 42
Corridoio ecologico principale	Art. 12, 13
Corridoio ecologico secondario	Art. 12, 13
Corridoio ecologico terziario	Art. 12, 13
Barriere infrastrutturali	Art. 42
Aree territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	Art. 38

Secondo la Carta delle Trasformabilità – Valori e tutele (Figura 3.23) l'area di studio non ricade in nessun ambito.




Figura 3.24 – Estratto della Tav. 4c degli Ambiti Territoriali Omogenei scala 1:50.000

LEGENDA		N.T.			
	Verdici Città Alta	Art. 23, 24, 25		Libera 2° Strada	Art. 23, 24, 25
	Insediamenti storici di Massa e Marone	Art. 23, 24, 25		Bole di Milano	Art. 23, 24, 25
	Frangia urbana Ovest	Art. 23, 24, 25		Area di Barone, Macerata e Strada	Art. 23, 24, 25
	Frangia urbana Est	Art. 23, 24, 25		Area di San'Elia e Vigone	Art. 23, 24, 25
	Osio - Ausonio	Art. 23, 24, 25		Valerani Lido	Art. 23, 24, 25
	Valle Magliana	Art. 23, 24, 25		Area di Pinerolo	Art. 23, 24, 25

Secondo la carta degli ATO (Figura 3.24) l'area in esame ricade in "ATO n.3 – Frangia urbana Ovest (Artt. 23, 24, 25)".

Analizzando gli articoli delle Norme tecniche di attuazione non sono emerse prescrizioni al progetto in oggetto.

### 3.2.7 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti

Il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani è stato predisposto in risposta alla L.R. 21.01.2000 n. 3, "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti" che, recependo le indicazioni del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), riconosce nella Provincia l'ente deputato alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio di propria competenza.

Nella seduta del Consiglio Provinciale del 20.12.2007 è stato approvato l'aggiornamento al Piano di gestione dei rifiuti urbani. Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/2006, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata e i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Vengono rivisti, inoltre, gli scenari circa il fabbisogno di volumi di discarica per i prossimi anni, anche in relazione alla struttura impiantistica ipotizzata per il trattamento delle frazioni riciclabili, della frazione organica del rifiuto urbano e del verde e del rifiuto indifferenziato.

Nel rispetto del suddetto Piano, l'intervento in progetto persegue il più possibile l'attività di recupero del materiale prodotto.

### 3.2.8 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 4 aprile 2003, e successivamente è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale l'11 novembre 2004 con deliberazione n. 57 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004.

Lo scopo principale di tale piano è quello di definire le linee guida per la pianificazione degli insediamenti produttivi e dei servizi, proponendosi di ridurre gli inquinanti in atmosfera ai limiti previsti dalla più recente normativa su tutto il territorio regionale e fissare le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento.

Il Piano provvede ad una zonizzazione preliminare del territorio regionale in base a criteri tecnici e territoriali. I Comuni veneti sono stati classificati sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria relativi al periodo 1996-2001. In particolare sono stati presi in considerazione gli inquinanti SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO, PM<sub>10</sub>, benzene e IPA, e sono state individuate le postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore limite e soglie d'allarme. Oltre a questi parametri per la zonizzazione sono stati presi in considerazione anche altri fattori come il numero degli abitanti e la densità abitativa. In base alla normativa la Regione ha individuato le zone a diverso grado di criticità, rispetto ai valori limite previsti, per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare sono state individuate tre tipologie di zone:

- ZONA A: i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione;
- ZONA B: i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; in queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento;
- ZONA C: livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di Mantenimento.

La zonizzazione ha l'obiettivo di definire gli interventi da attuare per il miglioramento dello stato di qualità dell'aria.

Secondo tale classificazione il Comune di Venezia ricadeva in:

- ✓ **Zona A** per le polveri fini PM<sub>10</sub>, il Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>) ed il Benzo(a)pirene, uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
- ✓ **Zona B** per gli inquinanti Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) ed Ozono (O<sub>3</sub>),
- ✓ **Zona C** per gli inquinanti Biossido di Zolfo (SO<sub>2</sub>) e Monossido di Carbonio (CO)

Definiti ed analizzati il quadro di sintesi sull'inquinamento atmosferico, gli scenari e le tendenze future, il piano si concentra sulla definizione di una serie di azioni integrate o dirette, a breve, medio e lungo termine finalizzate alla riduzione ed al contenimento delle emissioni inquinanti, tra le quali rientrano anche le attività di monitoraggio. Tali azioni si configurano come elementi costitutivi dei piani di Azione, Risanamento e Mantenimento predisposti rispettivamente per le zone A,B e C della zonizzazione originale proposta da PRTRA e saranno poste in essere seguendo le indicazioni contenute nei piani stessi.

Poiché il problema dell'inquinamento atmosferico è gestito a diversi livelli istituzionali in sede di realizzazione del PRTRA si è resa necessaria l'istituzione, quale prassi di governo della qualità dell'aria nel territorio veneto, di un Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale (CIS) e sette Tavoli Tecnici Zonali provinciali (TTZ) per la definizione e valutazione delle azioni (o misure) di contenimento, risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, secondo quanto prescritto dai decreti legislativi e ministeriali vigenti. L'identificazione dello strumento adeguato alla gestione dello stato qualitativo dell'aria ambiente (Piano di Azione, Piano di Risanamento, Piano di Mantenimento), del quale ciascun Comune identificato nel PRTRA deve dotarsi, previa approvazione da parte del TTZ di riferimento, deriva dalla classificazione del territorio comunale ivi contenuta.

Tuttavia, con la D.G.R. n. 3195 del 17 ottobre 2006 è stata approvata la nuova zonizzazione del territorio regionale. La metodologia classifica i Comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di superficie):

- A1 Agglomerato: i Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km<sup>2</sup>,
- A1 Provincia: quelli con densità emissiva compresa tra 7 t/a km<sup>2</sup> e 20 t/a km<sup>2</sup>,
- A2 Provincia: i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km<sup>2</sup>,
- C: Comuni situati ad un'altitudine superiore ai 200 m s.l.m.,
- Z.I. PRTRA: Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali.

In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche misure volte a riportare lo stato della qualità dell'aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana. Dall'allegato A alla DGR del Veneto n. 3195/2006 il Comune di Venezia rientra nella Zona A1 Agglomerato (Figura 3.25).

I Comuni inseriti nelle aree "A1 Agglomerato", rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e piani di azione di natura emergenziale.

Alla zona Z.I. PRTRA appartengono i comuni entro i quali sono presenti consistenti aree industriali. In questi comuni si applicano azioni specifiche mirate all'installazione di tecnologie finalizzate all'abbattimento degli inquinanti direttamente emessi dagli impianti produttivi.

**Zonizzazione Amministrativa 2006**  
 appr. con DGRV 3195/17-10-2006




Figura 3.25 – Zonizzazione del Veneto (Fonte: ARPAV)

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 155/2010, in accordo con la Regione Veneto, l'ARPAV – Servizio Osservatorio Aria ha redatto il progetto di riesame della zonizzazione. Tali elaborazioni sono state realizzate in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. 155/2010, in particolare per quanto riportato in Appendice I ed in Allegato II. Rispetto alla metodologia del 2006, la sostanziale differenza consiste nel fatto che i Comuni non sono stati riclassificati sulla base dei monitoraggi della qualità dell'aria, ma solamente in base ai criteri definiti dall'Appendice I al D. Lgs. 155/2010, e principalmente riconducibili alle caratteristiche orografiche e meteoroclimatiche, al carico emissivo ed al grado di urbanizzazione del territorio. Secondo questa nuova classificazione l'area di interesse ricade in Agglomerato Venezia (IT0508) (Figura 3.26).

**Progetto di riesame  
 della zonizzazione del Veneto  
 D. Lgs. 155/2010**




Figura 3.26 – Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D.Lgs. 155/2010 (Fonte: ARPAV)